

## **Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 2 settembre 2008, n. 22060**

Presidente Ianniruberto - Relatore Celentano

Ricorrente Franci

Svolgimento del processo

Con sentenza dell'11/21 gennaio 2005 la Corte di Appello di Firenze rigettava gli appelli proposti da Franco Franci e dalla PT COLOR s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accolto il capo della domanda del lavoratore diretto ad ottenere il computo della indennità di cantiere nel tfr, ma rigettato il capo diretto ad ottenere il computo della indennità, corrispostagli per l'incarico supplementare di insegnamento della tecnica di restauro pittorico ai dipendenti a lui affiancati, nel compenso per ferie e gratifica natalizia (con riserva di richiedere il relativo importo alla Cassa Edile) e tfr.

I giudici di secondo grado osservavano, per quello che interessa in questa sede, che l'emolumento mensile di lire 630.000, riconosciuto al dipendente Franci con il patto del novembre 1995, era collegato alla prestazione dell'insegnamento; e, seppure l'incarico era stato conferito in considerazione della professionalità del lavoratore, lo stesso non poteva qualificarsi come un superminimo, essendo correlato ad una prestazione supplementare richiedente applicazione teorica e pratica.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, Franco Franci.

La PT. COLOR non si è costituita.

Motivi della decisione

1. Con i due motivi di ricorso la difesa del lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c. (primo motivo) e vizio di motivazione su punto decisivo (secondo motivo).

Deduce la errata interpretazione degli artt. 19, 25 e 34 (che riporta) del contratto collettivo applicato, nonché della lettera 10 novembre 1995 (che riporta), con la quale veniva affidato al ricorrente, "in considerazione della professionalità dimostrata nell'espletamento del suo lavoro", "l'incarico complementare di insegnamento della tecnica di restauro pittorico ai dipendenti che gli verranno affiancati"; con l'attribuzione di nette lire. 630.000 mensili.

Critica come illogica e contraria alla lettera delle disposizioni collettive la interpretazione della Corte fiorentina del concetto di superminimo: il superminimo sarebbe quella retribuzione data ad un lavoratore perché professionalmente differenziato rispetto ad altri, mentre se, a causa di quella maggiore professionalità, al lavoratore viene richiesta una prestazione ulteriore, il compenso relativo non potrebbe dirsi superminimo.

Assume che, sotto il profilo letterale, superminimo è tutto ciò che, pur costituendo retribuzione, è sopra il minimo tabellare.

Rileva che l'art. 25 del contratto qualifica "paga base oraria di fatto" la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale superminimo), così confermando che superminimo è tutto ciò che, insieme al minimo, costituisce la paga ad personam del lavoratore.

Aggiunge che l'art. 34 del contratto collettivo include fra gli elementi della retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto i "supermini ad personam di merito o collettivi", così riferendosi a tutte le tipologie di superminimo.

Conclude quindi affermando che sia l'interpretazione letterale delle singole clausole, sia l'interpretazione complessiva delle stesse escludono che le parti sociali abbiano voluto eliminare dal superminimo un compenso riferito alla specifica prestazione richiesta al lavoratore in considerazione della propria specifica professionalità e preparazione.

2. Il ricorso non è fondato.

L'art. 19 del contratto collettivo, come riportato in ricorso, dispone che il trattamento economico per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall'impresa con l'accantonamento, presso la Cassa Edile, di una determinata percentuale sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 25.

L'art. 25, anch'esso riportato, rinvia, attraverso il punto 4 e il punto 3, alla paga base oraria di fatto di cui al punto 2: "paga attribuita all'operaio 'ad personam' (minimo contrattuale più eventuale superminimo)".

L'art. 34 del contratto, come riportato, prevede che tra gli elementi della retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto vi siano i "supermini ad personam di merito o collettivi".

La lettera 10 novembre 1995 riconosce al dipendente Franco Franci una indennità di incarico, motivata dall'affidamento dell'incarico complementare di insegnamento della tecnica di restauro pittorico ad altri dipendenti; l'affidamento di tale incarico viene giustificato dalla professionalità dimostrata nell'espletamento del suo lavoro.

La difesa del ricorrente pone l'accento sulle ragioni per le quali era stato affidato al signor Franci l'incarico aggiuntivo di insegnamento ai dipendenti a lui affiancati e sembra sostenere la illogicità del fatto che sono computati ai fini delle ferie e del trattamento di fine rapporto i supermini non legati a prestazioni particolari, ma non altri compensi che troverebbero giustificazione nello stesso merito che viene retribuito con il superminimo.

La tesi si risolve in una critica alla contrattazione collettiva che, a tanto abilitata dall'art. 2120, nuovo testo, c.c, considera, ai fini del trattamento di fine rapporto, determinati tassativi emolumenti e non più tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale.

Non sussiste invece alcuna violazione delle norme di ermeneutica da parte dei giudici di merito nella interpretazione delle norme riportate, atteso che la ragione dell'affidamento dell'incarico supplementare, con la relativa retribuzione aggiuntiva, è stata, con congrua motivazione, ritenuta ininfluyente ai fini che interessano; né si ravvisa alcun vizio di motivazione.

Il ricorso va pertanto rigettato. La mancata costituzione della società dispensa dal provvedere sulle spese.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.